



COMUNE DI CANOLO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 27/04/2016

OGGETTO: Aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016. Approvazione.-

L'anno DUEMILASEDIC I il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione con la presenza dei Sigg. Consiglieri:

Nr.	Cognome e nome	Presenza	Nr.	Cognome e nome	Presenza
1	FEMIA Rosita	SI	8	STILO Giuseppe	SI
2	FEMIA Giuseppe	NO	9	CORTALE Raffaella	NO
3	DOMINICI Antonella	SI	10	PELLERONE Orazio	SI
4	TAFARIA Francesco	SI	11	FILIPPONE Ivan	SI
5	LONGO Nicola	SI			
6	GURZI' Maria Rosa	SI			
7	CIMIERO Massimo	SI			

PRESENTI nr. 9

ASSENTI nr. 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Monica Grillea

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri previsti dall'art 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000 di seguito riportati.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E SI ATTESTA LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Arch. Bruno SCULLI	SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE E SI ATTESTA LA CONFORMITA' ALLE NORME DI SETTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. Giovanni GULLUNI
--	--

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Rosita Femia il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta e valida per deliberare ed invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Premesso:

che l'art 13 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22.12.2011 n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Dlgs. n. 23/2011;

che il comma 6 del predetto D.L., fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;

che il comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;

che il comma 8 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art 9 comma 3 bis del DL n. 557/1993, stabilendo che i Comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

che il comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore ad euro 400;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;*
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno*

1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- *la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;*

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Considerato che le aliquote IMU devono essere approvate dal Consiglio Comunale, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno comunque effetto da tale data;

che con decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2016, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31/10/2015 rettificato dal decreto in data 09/11/2015, pubblicato nella G.U. n. 268 del 17/11/2015, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 31 marzo 2016;

che con successivo decreto del 1 marzo 2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del 07/03/2016 il termine di cui sopra è stato differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni previste per legge come di seguito:

- **ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari al 0,86 per cento**
- **ALIQUOTA dello 0,4 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C/2, C/6, C/7, nel limite di una per categoria)**
- **ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;**
- **ALTRI IMMOBILI : aliquota prevista per legge.**
- **Detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.**

Con voti favorevoli n.9, n. contrari n. 0, astenuti n.0 espressi in forma palese, da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di confermare, ai fini dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA per l'anno 2016, le seguenti aliquote:

- **ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari al 0,86 per cento**
- **ALIQUOTA dello 0,4 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C/2, C/6, C/7, nel limite di una per categoria)**
- **ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;**
- **ALTRI IMMOBILI : aliquota prevista per legge;**
- **Detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.**

Con voti favorevoli n.9, n. contrari n. 0 , astenuti n.0 espressi in forma palese, da n. 9 consiglieri presenti e votanti

**IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del dlgs n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Rosita Femia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Monica Grillea

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 04/05/2016 n. 1353

Data 04/05/2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to ff. Trimarchi Francesco Antonio

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il e per 15 giorni consecutivi, senza reclami o opposizioni.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Monica Grillea

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000
(X) – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4)
() – perché non soggetta a controllo (art. 134 c.3)

Data 04/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Monica Grillea

E' copia conforme all'originale

Data 04/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Monica Grillea
